

12 DIC. 2023

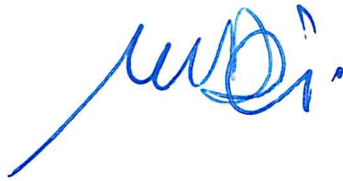
ATTO N. 223

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI** L'art. 19 dello Statuto dell'INPGI, approvato con Decreto interministeriale del 13 settembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2007,
- PRESO ATTO** che in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- CONSIDERATO** che il D.Lgs. 24/2023 abroga e modifica la disciplina nazionale previgente del cosiddetto Wistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, atti od omissioni che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti;
- TENUTO CONTO** altresì, che il predetto Decreto legislativo trova applicazione anche nei confronti dei soggetti del settore pubblico e del settore privato e che, con particolare riferimento all'INPGI, l'obbligo di introdurre un canale interno di segnalazione decorre dal 17 dicembre 2023;
- RITENUTO** necessario adottare uno specifico documento di policy amministrativa per disciplinare le modalità di acquisizione e di gestione delle segnalazioni, nonché per fornire indicazioni operative al segnalante in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni stesse nonché riguardo alle forme di tutela accordate, con particolare riguardo alla riservatezza dell'identità del segnalante;

DELIBERA

- di approvare l'allegato "Protocollo di gestione delle segnalazioni nell'ambito della normativa sul *Whistleblowing* di cui al D.Lgs. n. 24 del 2023", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di disciplinare le procedure da seguire per ogni segnalazione riguardante l'INPGI afferente a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione, rientranti nel perimetro delle fattispecie definite dal citato Decreto legislativo.
- di riconoscere che il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle predette segnalazioni è effettuato dall'Istituto in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Di', is written on the page.

**PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI INTERNE NELL'AMBITO
DELLA NORMATIVA SUL
“*WHISTLEBLOWING*” DI CUI AL
D.LGS. N. 24 DEL 2023**

SOMMARIO

	pag.
Capo I. Premessa e ambito di applicazione	
Art. 1. Premessa – Obiettivi	3
Art. 2. Violazioni Rilevanti	4
Art. 3. Soggetti tutelati	4
 Capo II. Procedure di segnalazione e di gestione delle segnalazioni	
Art. 4. Canale di segnalazione interna	5
Art. 5. Gestione delle Segnalazioni	7
Art. 6. Canali di segnalazione esterna	8
Art. 7. Riservatezza della Persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella Procedura	9
Art. 8. Trattamento dei dati personali	9
Art. 9. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	10
Art. 10. Divulgazioni pubbliche	10
 Capo III. Misure di protezione	
Art. 11. Condizioni per la protezione della persona segnalante	11
Art. 12. Divieto di ritorsione	11

CAPO I

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Premessa - OBIETTIVI

Il presente documento ha l'obiettivo di regolamentare la gestione delle segnalazioni fatte al Responsabile della trasparenza ai sensi della normativa in materia di "whistleblowing" (D.Lgs. n. 24/23, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali") e descrivere le misure di protezione dei soggetti tutelati dalla predetta normativa.

Alle condizioni previste dalla presente Procedura, l'INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - tutela la Persona Segnalante e gli altri soggetti più avanti specificati, prevedendo espressamente il divieto di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali nei loro confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, nonché adottando specifici provvedimenti disciplinari per il responsabile di tali condotte.

La segnalazione al Responsabile della trasparenza di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 24/23 costituisce un obbligo per i componenti degli Organi Collegiali, il Direttore Generale e i dipendenti dell'INPGI e la sua violazione rappresenta un illecito disciplinare, sanzionabile in conformità a quanto stabilito dal Codice Disciplinare dell'Ente, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

Art. 2. VIOLAZIONI RILEVANTI

La presente Procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative regolamentari e nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'INPGI, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Ente.

Le tutele previste dalla presente procedura non troveranno, pertanto, applicazione in caso di segnalazioni riguardanti altri ambiti tematici quali, ad esempio, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali dovrà farsi ricorso agli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento generale e dai contratti di lavoro vigenti.

Sono escluse, altresì, dalle predette tutele le segnalazioni concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero fondate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante.

Non sono inoltre ammesse - e costituiscono fatti illeciti denunciabili presso le competenti sedi nonché sanzionabili a fini disciplinari - le **SEGNALAZIONI** fatte con lo scopo di danneggiare il **SOGGETTO SEGNALATO**, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate.

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) altre fattispecie disciplinate dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 24/2023¹.

Art. 3. SOGGETTI TUTELATI

Le disposizioni della presente Procedura si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo dell'INPGI:

- a) i dipendenti dell'INPGI, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

¹ "a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);"

- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n.81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria prestazione lavorativa in favore dell'INPGI;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'INPGI;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore dell'INPGI;
- e) i volontari e i tirocinanti che prestano la propria attività presso l'INPGI;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'INPGI, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dalla presente Procedura si applicano, altresì:

- a) ai facilitatori, vale a dire le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

CAPO II.

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ART. 4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

La gestione delle segnalazioni di cui ai precedenti articoli è affidata al Responsabile della Trasparenza, il quale può avvalersi di collaboratori individuati dall'Ente e specificatamente formati sulla materia.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile della Trasparenza è trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti nella presente procedura, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale attraverso i seguenti canali informativi:

- a) link pubblicato sul sito istituzionale dell'INPGI, nella sezione Trasparenza, che rimanda ad apposito form online;
- b) numero telefonico dedicato pubblicato sul sito istituzionale dell'INPGI, nella sezione Trasparenza, dotato di casella vocale, cui è abilitato ad accedere esclusivamente il Responsabile della Trasparenza, da contattare in determinati orari anch'essi pubblicati nella suindicata sezione Trasparenza;
- c) incontro diretto con il Responsabile della Trasparenza, previo appuntamento da concordare tramite il numero telefonico di cui alla precedente lettera b).

Le SEGNALAZIONI devono avere contenuto circostanziato e devono essere fondate su elementi di fatto precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione.

Le SEGNALAZIONI non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

In ogni caso, non è necessario che LA PERSONA SEGNALANTE sia certa dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Per essere considerate valide è necessario che le SEGNALAZIONI abbiano quali elementi essenziali:

- una precisa descrizione dell'oggetto della SEGNALAZIONE, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- gli elementi che consentano, ove possibile, una chiara identificazione del SOGGETTO SEGNALATO ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione.

LA PERSONA SEGNALANTE ha la facoltà di comunicare, inoltre, le proprie generalità e può eventualmente indicare i seguenti ulteriori elementi:

- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione e ai quali devono essere di conseguenza accordate le tutele previste dalla presente procedura in caso di ritorsioni;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Alla SEGNALAZIONE può essere allegata ogni eventuale documentazione utile a meglio circostanziare i fatti denunciati.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Responsabile della Trasparenza svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante - qualora si avvalga di canali di segnalazione diversi da quello telematico on line ed abbia indicato appositi recapiti - avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni anonime vengono prese in carico soltanto se adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

ART. 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Responsabile della Trasparenza, al ricevimento di una SEGNALAZIONE, indipendentemente dal canale utilizzato, provvede con tempestività a compilare un REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI in cui vengono riportati:

- a. il numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca;
- b. la data di ricezione;
- c. il canale di ricezione utilizzato;
- d. la CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE, in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (Rilevante, Carente, Non Pertinente);
- e. risultanze emerse e conclusioni.

Le SEGNALAZIONI sono preliminarmente classificate dal Responsabile della Trasparenza nelle seguenti tipologie:

- **Rilevante:** SEGNALAZIONE sufficientemente circostanziata e pertinente da consentire l'avvio delle indagini di riscontro;
- **Carente:** SEGNALAZIONE di contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro. Il Responsabile della Trasparenza deve chiedere alla Persona Segnalante, qualora contattabile, ulteriori informazioni al fine di avviare gli accertamenti sui fatti denunciati, riclassificando la Segnalazione come Rilevante qualora la documentazione venga integrata. Il mancato invio di quanto richiesto da parte della Persona segnalante non comporta l'automatica archiviazione della segnalazione, essendo il Responsabile della Trasparenza tenuto a valutare le eventuali ragioni sottese al rifiuto, qualora indicate, nonché a verificare la possibilità di ottenere le informazioni necessarie mediante il ricorso ad altri canali;
- **Non Pertinente:** SEGNALAZIONE non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing in quanto si riferisce a Persone Segnalate non aventi rapporti con INPGI, o a fatti, azioni o comportamenti che non riguardano condotte illecite ai sensi del precedente art. 2. In tali casi il Responsabile della Trasparenza qualora ritenga fondata e circostanziata la SEGNALAZIONE, può trasmetterla alle autorità competenti

ovvero, se di pertinenza interna, alle funzioni dell'Ente ritenute competenti per le opportune verifiche.

In caso di SEGNALAZIONI che riguardino i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile della Trasparenza dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

Per istruire e definire le SEGNALAZIONI classificate RILEVANTI il Responsabile della Trasparenza convoca una apposita Commissione, presieduta dal medesimo Responsabile della Trasparenza e composta dal personale Dirigente dell'Ente. Della Commissione non possono far parte – e debbono, pertanto astenersi dall'incarico - i soggetti che si presentino, in relazione ai fatti esposti nella segnalazione, come eventuali portatori di un conflitto di interessi. In tal caso, la Commissione è integrata, su iniziativa del Responsabile della Trasparenza, con un Funzionario Quadro o con un altro dipendente appartenente all'unità organizzativa di cui è responsabile il Dirigente ritenuto in conflitto di interessi.

La Commissione svolge gli opportuni accertamenti interni per verificare la fondatezza dei fatti denunciati, acquisendo i necessari elementi di valutazione anche mediante audizione di persone e acquisizione di documentazione. Nel caso lo ritenga necessario, la Commissione può avvalersi di consulenti esterni, tenuti all'obbligo di riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività di consulenza e sull'identità delle persone coinvolte. Qualora la segnalazione risulti fondata, la Commissione provvede a contestare tempestivamente e formalmente le violazioni denunciate alla Persona Segnalata, la quale può, entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, chiedere di essere sentita ovvero presentare osservazioni scritte e documenti.

Al termine degli accertamenti la Commissione predispone una apposita relazione per il Consiglio di Amministrazione in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti e/o altri elementi comprovanti la condotta illecita o la violazione commessa, l'eventuale proposta di sanzione.

Nel caso di SEGNALAZIONI VIETATE, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate, la Commissione comunica tale circostanza al Presidente dell'INPGI per il seguito di competenza e per l'eventuale avvio, ad opera del Direttore Generale, del procedimento disciplinare nei confronti della Persona Segnalante. In tale caso il Responsabile della Trasparenza ne dà comunicazione al Soggetto Segnalato, per consentirgli l'esercizio dei diritti di difesa.

Per tutti i casi in cui venga avviato un procedimento di irrogazione delle sanzioni sono applicate le disposizioni contenute nel codice disciplinare in vigore presso l'INPGI.

ART. 6. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, attraverso apposito canale attivato dall'ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del precedente art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ART. 7. RISERVATEZZA DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA

I canali di segnalazione interna, nonché tutto il personale INPGI, in particolare coloro che sono interessati dal processo di gestione e accertamento dei fatti denunciati, garantiscono la riservatezza della SEGNALAZIONE, nonché dell'identità della Persona Segnalante, del SOGGETTO SEGNALATO e delle persone menzionate nella segnalazione in qualità di facilitatori o persone informate sui fatti, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Può, inoltre, non essere rispettata la riservatezza della Persona Segnalante nei casi in cui:

- la Persona Segnalante dia il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- venga accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale della Persona Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la SEGNALAZIONE, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità della Persona Segnalante sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalla presente Procedura, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali raccolti in ordine al trattamento della segnalazione vengono conservati fino alla conclusione dell'attività e successivamente cancellati. I dati personali manifestamente non utili all'esame della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente. A tal fine, la persona segnalante è tenuta a comunicare soltanto quei dati che ritiene rilevanti ai fini della segnalazione, tenuto conto altresì della possibilità per il Responsabile della Trasparenza di interloquire per richiedere ulteriori informazioni.

L'INPGI ha adottato il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

Art. 9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

La registrazione delle segnalazioni presentate mediante l'utilizzo della linea telefonica vengono conservate su supporti elettronici idonei a garantirne la riservatezza.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile della Trasparenza, la stessa - previo consenso della persona segnalante - è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure trascritta mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro.

Fermo quanto previsto nell'articolo precedente la documentazione viene conservata attuando misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire la loro perdita, distruzione o danno accidentali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Ai fini della presente Procedura, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente Procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Procedura e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

CAPO III.

MISURE DI PROTEZIONE

Art. 11. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione previste nel presente Capo si applicano alle persone di cui al precedente art. 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al precedente art. 2;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal precedente Capo II.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salve le limitazioni di responsabilità previste dalla normativa vigente, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente Capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 12. DIVIETO DI RITORSIONE

Le persone di cui al precedente art. 3 non possono subire alcuna ritorsione da parte dell'INPGI, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al precedente comma, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) azioni dannose, anche in merito alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone di cui al precedente art. 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi della normativa vigente, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le persone di cui al precedente art. 3 possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito all'ANAC, la quale adotta i provvedimenti di propria competenza ai sensi della normativa vigente.